



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 07/03/2019

FATTO

La ricorrente lamenta di essere stata illegittimamente segnalata in CRIF per ritardati pagamenti in quanto non ha mai ricevuto alcun tipo di comunicazione (solleciti o altro) a causa dei ritardi, né tantomeno il preavviso di segnalazione previsto dalla normativa di settore (art. 125, comma 3, del D.lgs. n.385/93). Tale situazione le avrebbe creato notevoli disagi per il rifiuto di un finanziamento richiesto per l'acquisto di un'automobile, indispensabile per il raggiungimento del posto di lavoro e per ogni altro adempimento familiare, e le avrebbe procurato uno stato di forte stress emotivo conseguente anche alla lesione della reputazione essendo stata considerata, alla luce di quanto esposto, "cattivo pagatore".

Chiede il risarcimento del danno subito avente natura non patrimoniale, quantificato in € 5.000,00.

L'intermediario ha fatto presente che la ricorrente, titolare di una carta di credito revolving che prevede restituzioni con pagamenti rateali, lo ha autorizzato ad addebitare alla scadenza delle singole rate mensili e alle coordinate bancarie indicate tutte le disposizioni di pagamento tramite il sistema automatico SDD. A seguito di esito insoluto per insufficienza di fondi sulla terza e quarta rata (scadenze 5.10 e 5.11.2017), l'intermediario avrebbe inviato una lettera di sollecito di pagamento all'indirizzo indicato in contratto; con la stessa lettera la ricorrente sarebbe stata informata che al verificarsi dei ritardi i suoi dati avrebbero potuto essere segnalati ad uno o più SIC. L'intermediario ha precisato che comunque, poiché la ricorrente sostiene di non avere ricevuto la comunicazione del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

19.11.2017, ha provveduto a cancellare la segnalazione presso la CRIF relativa al ritardato pagamento di tre rate. Infine, ritiene priva di fondamento, sia in fatto che in diritto, la richiesta di risarcimento dei danni.

L'intermediario chiede che il ricorso venga respinto per la "genericità della formulazione rispetto alla quale non appare possibile dar corso ad alcuna valutazione".

In sede di repliche, la ricorrente nel prendere atto della cancellazione della segnalazione negativa a proprio carico conferma le sue richieste di risarcimento del danno alla reputazione e per il forte stress emotivo.

DIRITTO

La questione in esame verte su una segnalazione negativa in SIC (CRIF) ritenuta illegittima per l'assenza del presupposto formale e sulla possibilità di riconoscere il risarcimento dei danni (non patrimoniali) che il ricorrente dichiara di avere patito a causa della segnalazione stessa. La contestazione riguarda, in particolare, la segnalazione di un ritardo relativo a tre rate.

Sul presupposto formale, si osserva che la parte ricorrente lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione pregiudizievole, mentre l'intermediario produce una lettera (in data 9.11.2017) indirizzata al ricorrente di sollecito di pagamento e preavviso di segnalazione. Tuttavia agli atti non è presente alcun documento che evidenzia l'invio/ricezione della stessa lettera.

E' comunque pacifico che l'intermediario ha provveduto a cancellare la suddetta segnalazione negativa, come si evince dal prospetto di rettifica in data 21 settembre 2018 allegato alle controdeduzioni.

Quanto alla domanda di riconoscimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, il Collegio osserva che dal richiamato prospetto CRIF risulta che: i ritardati pagamenti sono stati segnalati a novembre e dicembre 2017 e sono stati regolarizzati dall'1 gennaio 2018, al 31.5.2018 il ricorrente è titolare di un altro rapporto di finanziamento (importo residuo 139 euro) che non registra rate insolute o ritardati pagamenti, in data 26.3.2018 ha richiesto un fido di 12 mila euro. Non è presente agli atti alcuna comunicazione di rifiuto di concessione del fido.

Mancano pertanto concreti elementi di valutazione del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS